

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2352

**D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Revoca della delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Monte Sant’Angelo (Fg) ai sensi dell’art. 7 della l.r. n. 20/2009 e smi.**

L’Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso Pisicchio, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

- l’art. 146 comma 6 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio” - per brevità Codice) dispone che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio può essere delegata dalla Regione, per i rispettivi territori, a Province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali, agli Enti Parco, ovvero ai Comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- l’art. 7 della l.r. 7 ottobre 2009 n. 20 (“Norme per la pianificazione paesaggistica” - per brevità l.r. n. 20/2009), così come modificato dalla L.r. 28/2016, disciplina il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell’art. 146 del Codice e detta disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio, ai sensi dell’art. 148 dello stesso;
- l’art. 148 del Codice dispone che “Le regioni promuovono l’istituzione e disciplinano il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146, comma 6”;
- l’art. 8 della l.r. n. 20/2009, così come modificato dalla L.r. 19 aprile 2015, n. 19 e dalla L.r. 26 ottobre 2016, n. 28 stabilisce le condizioni ed i criteri per la costituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio e disciplina il funzionamento delle stesse;
- l’art. 10, comma 1, della l.r. n. 20/2009 prevede che “La Giunta regionale effettua la ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dai precedenti articoli e abbiano istituito la Commissione locale per il Paesaggio e attribuisce la delega prevista dalla presente legge disciplinandone le modalità di esercizio nel rispetto dell’autonomia organizzativa dei Comuni”;
- con DGR n. 2273/2009 sono stati approvati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, stabilendo che l’istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- con DGR n. 965 del 13/06/2017 la Regione Puglia, ai fine di emanare indirizzi agli enti delegati per l’adozione e/o la modifica del regolamenti per il funzionamento delle suddette Commissioni Locali, ha approvato lo schema di regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, conformemente alle previsioni della l.r. n. 20/2009.

**CONSIDERATO CHE:**

- in forza della ricognizione operata ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 20/2009, con precedenti deliberazioni della Giunta è stata conferita ad alcuni Comuni - il cui elenco è consultabile all’indirizzo web [www.sit.puglia](http://www.sit.puglia).

it (sezione Procedimenti Amministrativi) - la delega contemplata dall'art. 7 l.r. n. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati del possesso del requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco in esito agli adempimenti richiamati nella DGR n. 2273/2009 da parte dei Comuni;

- con DGR n. 2766 del 14 dicembre 2010, a far data dal 1 gennaio 2011 è stata attribuita alla Provincia di Foggia la delega di cui all'art. 7 della suddetta legge regionale, nei limiti e nei termini previsti dallo stesso art. 7, per gli interventi diversi da quelli indicati al comma 1 del medesimo articolo, e ricadenti nel territorio della medesima Provincia che non avessero ottenuto la delega diretta ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 20/2009;
- con DGR n. 1609 del 12 luglio 2011 è stata conferita la delega al Comune di Monte Sant'Angelo in associazione al Comune di San Giovanni Rotondo, già delegato con precedente DGR n. 327 del 10 febbraio 2010;
- con altre DGR n. 355 del 7 marzo 2013 e n. 2523 del 23 dicembre 2013 è stata altresì attribuita la delega rispettivamente ai Comuni di San Marco in Lamis e di Rignano Garganico, in associazione ai Comuni di San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo;
- l'art. 6 comma 1 della Convenzione istitutiva della Commissione, approvata dal Comune di Monte Sant'Angelo con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 8 luglio 2010 e successivamente modificata con delibera della Giunta Comunale n. 69 del 29 maggio 2012, così recita: "Ciascun Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'associazione, previa adozione di deliberazione consigliare da comunicarsi al Comune capofila almeno con preavviso di 60 gg. Il recesso è operativo dal secondo mese successivo alla comunicazione";
- con nota acquisita al protocollo n. 9461 dell'22/11/2019 il Comune di Monte Sant'Angelo ha trasmesso alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia copia della delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 26 luglio 2019 recante decisione di recedere, ex art. 6 della Convenzione, dalla Commissione Locale per il Paesaggio istituita in forma associata (come sopra esposto) e, contestualmente, di rinunciare all'esercizio della delega conferita dalla Regione Puglia; da tale deliberazione si evince che nel corso della riunione svoltasi in data 19 luglio 2019 presso la sede del Comune di San Giovanni Rotondo (Comune capofila tra i rappresentanti dei Comuni associati), il Comune di Monte Sant'Angelo ha formalizzato la volontà di recedere dalla Convenzione per la gestione associata della Commissione Locale per il Paesaggio;

**PRESO ATTO** dell'avvenuto recesso del Comune di Monte Sant'Angelo dalla Convenzione per la gestione associata della Commissione Locale per il Paesaggio con Comuni di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Rignano Garganico e, per l'effetto, del venir meno del presupposto legittimante il corretto esercizio delle medesime funzioni, espressamente contemplato dal richiamato art. 10 comma 1 della l.r. n. 20/2009 e smi., nonché dall'art. 146 comma 6 del Codice.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**, si propone alla Giunta di:

- revocare la delega di cui all'art. 7 co .3 della l.r. n. 20/2009 e smi attribuita al Comune di Monte Sant'Angelo (FG) con DGR n. 1609 del 12 luglio 2011, dando atto che, per gli interventi ricadenti nel territorio del citato Comune le funzioni in materia paesaggistica saranno esercitate dalla provincia di Foggia, ex art. 7 comma 5 L.r. 20/2009, già delegata ai sensi della DGR n. 2766 del 14 dicembre 2010;
- dare atto che i Comuni di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Rignano Garganico restano delegati all'esercizio congiunto delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 7 co. 3 della l.r. n. 20/2009 e smi.

***"Copertura Finanziaria di cui ai D. Lgs 118/2011"***

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, ai sensi dall'art. 4 - comma 4 - lettera K) della LR. 7/97 e dell'art.10 della l.r. n.20/2009, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di approvare** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;
2. **di revocare** la delega di cui all'art. 7 co .3 della l.r. n. 20/2009 e smi attribuita al Comune di Monte Sant'Angelo (FG) con DGR n. 1609 del 12 luglio 2011, dando atto che, per gli Interventi ricadenti nel territorio del citato Comune le funzioni in materia paesaggistica saranno esercitate dalla provincia di Foggia, ex art. 7 comma 5 L.r. 20/2009, già delegata ai sensi della DGR n. 2766 del 14 dicembre 2010;
3. **di dare atto** che i Comuni di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Rignano Garganico restano delegati all'esercizio congiunto delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 7 co. 3 della l.r. n. 20/2009 e smi;
4. **di dare mandato** alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di comunicare il presente provvedimento ai Comuni di San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, alla Provincia di Foggia, nonché al competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali ed alla società Innovapuglia;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO